



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

67/2016
Maggio/8/2016 (*)
Napoli 13 Maggio 2016

Dal 2 Maggio 2016 sono operative le modifiche all'art. 17, D.P.R. 633/72, introdotte dal D.Lgs. n. 24/2016, che estendono temporaneamente il reverse charge ad alcune ulteriori operazioni soggette ad elevato rischio di frode.

Come noto, il **D.Lgs. n. 24/2016**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2016, mira a dare attuazione alle direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE e ad **introdurre temporaneamente l'inversione contabile** (*id*: reverse charge) **ad alcune operazioni** soggette ad elevato rischio frode. Si ricorda che il meccanismo del **reverse charge rappresenta un'eccezione** alla regola generale che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; infatti, quando risulta applicabile il sistema del *reverse charge* **la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva** mentre, chi la riceve dovrà assolvere il tributo **integrando il documento** e rendendosi **debitore**, contemporaneamente potrà portarlo in **detrazione** con una doppia registrazione iva/acquisti e iva/vendite.

All'uopo, **il D.P.R. n. 633/1972** ha recepito le indicazioni comunitarie per quanto attiene la disciplina del reverse charge aggiornando e modificando la disposizione di cui al **comma 6 dell'art. 17**.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 17 estende l'inversione contabile anche alle **"console da gioco"**, **"tablet PC"** e **"laptop"**, nonché ai dispositivi a circuito

integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Pertanto, **dal 2 Maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018**, saranno soggette al *reverse charge* anche le cessioni di beni come sopra identificati, **verso tutti i soggetti passivi Iva (anche se utilizzatori finali)**.

Rientrano nelle categorie di beni oltre alle console da gioco, i *laptop* ovvero Pc portatili ed i *tablet Pc* ovvero *tablet* che funzionano come *personal computer* in quanto hanno in dotazione sistemi operativi e *software*.

Si ricorda, infine, che **per la più ampia categoria dei personal computer**, il *reverse charge* è stato negato dalla UE con la decisione n. 2010/710/UE e pertanto **continuerà ad applicarsi il regime ordinario dell'Iva**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN